

## INDICAZIONI E PRECAUZIONI D'USO CHE DEVONO ACCOMPAGNARE GLI APPARECCHI DI ELETTRONICA DI CONSUMO - RECENTI SEQUESTRI

Nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2022, sono stati effettuati da parte delle autorità di sorveglianza diversi sequestri di prodotti ritenuti privi delle prescritte istruzioni e precauzioni d'uso.

Tuttavia, le contestazioni si sono rivelate infondate e tutti i prodotti di cui trattasi sono stati dissequestrati a seguito di correlative istanze, tempestivamente depositate dai rivenditori interessati.




### 1) Recenti sequestri di cuffie e mini casse Bluetooth

Nel corso dell'ottobre/novembre 2022, sono stati effettuati da parte delle autorità di sorveglianza (nello specifico GdF) ispezioni (e sequestri) presso esercizi allocati in diverse regioni italiane con riferimento a cuffie (con e senza filo) e a casse "Bluetooth" vendute senza carica batteria. Tali apparecchi, infatti, sono stati ritenuti non accompagnati dalle istruzioni e precauzioni d'uso prescritti dalla normativa di legge (identificata, nei verbali di sequestro, talora con



### MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.



il Dlgs 86/2016, art. 6 comma 2, in tema di bassa tensione e talora con il Codice del Consumo, ossia col Dlgs 206/2005, art. 6.f).

Tuttavia, tutte le contestazioni erano infondate e tutti i prodotti di cui trattasi sono stati dissequestrati a seguito di correlative istanze, tempestivamente depositate dai rivenditori interessati.

In effetti, le contestazioni su cui si basavano i sequestri erano affette da numerosi errori, anche gravi, che si analizzeranno nel presente articolo.

### 2) Obbligo generico di accompagnare tutti i prodotti con istruzioni e precauzioni d'uso

Per una migliore comprensione di questa materia, è opportuno anzitutto ricordare che una prima disciplina generale in tema di indicazioni obbligatorie è riportata agli articoli dal 5 al 12 del Codice del consumo (Decreto

Legislativo 205/2005 d'ora in poi anche il "Cod. Cons."); in particolare, **il rivenditore** è responsabile della conformità dei prodotti alle seguenti 3 regole: (1) i prodotti devono riportare alcune informazioni, comprensive delle istruzioni e/o precauzioni d'uso se necessarie, indicate dettagliatamente all'art. 6 Cod. Cons.; (2) le informazioni vanno riportate sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, mentre le istruzioni e/o precauzioni d'uso possono essere riportate su altra documentazione illustrativa di accompagnamento; (3) tutte le informazioni destinate ai consumatori devono essere in lingua italiana e, se riportate in più lingue, non deve mancare la traduzione in italiano con "caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue".

### 3) Obbligo specifico di istruzioni e precauzioni d'uso nel caso dei prodotti di elettronica di consumo

Tuttavia, ai sensi dell'art. 8 del Cod. Cons., "Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento". Pertanto, quando sussiste una normativa specifica UE o Italiana che copra una o più delle informazioni richieste dall'articolo 6 dal Cod. Cons., sarà tale normativa specifica a sostituire la correlativa disposizione e quindi, se del caso, anche l'intera disciplina generale prevista agli articoli dal n°.5 al n°.12 del Cod. Cons. Quanto agli apparecchi elettrici ed elettronici (AEE), le principali specifiche normative di settore sono le seguenti: **Compatibilità elettromagnetica (EMC)**: Direttiva 2014/30/UE (attuata con Dlgs 80/2016), artt.7-7-art.18; **Bassa tensione (LVD)**: Direttiva 2014/35/UE (attuata con Dlgs 86/2016) art. 6.7.; **Apparecchiature**



**radio (RED)**: Direttiva 2014/53/UE (attuata con D.Lgs 128/2016) art. 18.8.

### 4) I prodotti sequestrati NON erano soggetti alla normativa in tema di bassa tensione

Veniamo ora alle cuffie e alle casse Bluetooth sequestrate e al primo motivo del sequestro, ossia alla presunta mancanza delle istruzioni e precauzioni d'uso previste dalla normativa in tema di bassa tensione: in realtà, nessuno dei prodotti sequestrati era soggetto alla Direttiva 2014/35/UE in materia di bassa tensione e, conseguentemente, al

Dlgs 86/2016 di attuazione, la cui violazione era contestata. Il che è di tutta evidenza, posto che la normativa afferente la bassa tensione, che è volta a garantire essenzialmente la sicurezza elettrica delle persone, si applica esclusivamente "... al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua" (Dlgs 86/2016, art.1.1.), mentre tutti i prodotti sequestrati (nessuno dei quali, si badi, era accompagnato da carica batteria di sorta) funzionano con una tensione nominale di pochi volt, quindi infinitamente inferiore.



### 5) Tutti i prodotti erano accompagnati da istruzioni ed avvertenze d'uso scritte o a mezzo di disegni

In ogni caso, i prodotti sequestrati erano accompagnati da istruzioni e precauzioni d'uso espresse anche solo a mezzo di pittogrammi e raffigurazioni grafiche: queste sono incontrovertibilmente equipollenti alle istruzioni scritte, (come più volte attestato sia dalla Corte di Giustizia Europea (Caso Peeters C-369/89 del 18.06.1991 e C-85/94 del 12.10.1995; Caso Casino C-366/98 del 12.09.2000)

sia dalla Commissione Europea (Comunicazione COM (93) 456 del 10.11.1993 sull'informazione ai consumatori, paragrafo 38).

Il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del made in Italy) che si è pronunciato in proposito (con un parere reso alla CCIA di Napoli in data 11/09/2008), ritiene che *"il fatto che le istruzioni siano fornite tramite immagini anziché lingua scritta... non esclude di per sé l'idoneità ad informare correttamente ed efficacemente il consumatore, ben potendo accadere che l'immagine sia abbastanza chiara e visibile da rappresentare una compiuta istruzione o precauzione d'uso"*.

## 6) Alcuni dei prodotti (cuffie con filo), per intuitività di impiego non necessitano di istruzioni e precauzioni d'uso

Come si è detto tutti i prodotti sequestrati erano accompagnati da istruzioni e da precauzioni d'uso. Ma fra essi le cuffie con filo (la maggioranza dei prodotti sequestrati) non ne avevano in realtà alcuna necessità. Infatti: (i) non sussiste in proposito alcun obbligo proveniente da alcuna norma specifica attinente al campo dell'elettronica; ii) inoltre, non sussiste alcuna prescrizione nel concreto applicabile sulla base del Cod. Cons., che all'articolo 6 comma 1 lettera f), prevede sì la necessità di riportare sui prodotti o sulle confezioni *"...istruzioni ed eventuali preclusioni e destinazioni e d'uso..."* ma solo se le stesse sono **"utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto"**, il che appare del tutto escluso nel caso di specie, in cui, onde fruire del prodotto si tratta solo di inserire un cavo USB in una presa del pc o del telefono cellulare ed in cui, quanto alla sicurezza per persone e/o cose, non solo non trova applicazione la D. 2014/35/UE sulla bassa tensione, ma neppure la D.2014/30/UE sulla com-



patibilità elettromagnetica, dato lo specifico carattere "benigno" ossia irrilevante, nel caso di specie, delle emissioni elettromagnetiche. Giova inoltre ricordare che, per espresso rimando operato dal Codice del Consumo all'articolo 10, ultimo comma, l'interpretazione di questo articolo deve avvenire in conformità al DM 08.02.1997 n.101 ([Microsoft Word - DMin.101-97 inform.consumatore.doc \(camcom.gov.it\)](#)), che all'articolo 12, in tema di istruzioni d'uso, precisa che **"devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione"**, mentre al successivo articolo 13, in tema di precauzioni d'uso si prescrive che **"...devono essere fornite al consumatore informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, del prodotto, qualora tali informazioni non siano immedia-**

**tamente percettibili senza adeguate avvertenze"**; come invece è, si ribadisce, nel caso di specie.

**In conclusione:** l'attività delle autorità di vigilanza del mercato è essenziale ed utile per tutti, produttori, rivenditori, consumatori, onde garantire la sicurezza dei prodotti e il corretto svolgimento della concorrenza tra imprenditori col rispetto da parte di tutti della normativa di legge che governa la conformità e sicurezza dei prodotti. Anche per questo motivo, è essenziale che le autorità preposte alla sorveglianza del mercato si sforzino di agire sempre non solo con lo zelo, ma anche con la prudenza e la specifica competenza all'uopo necessarie.

N.B. Le immagini utilizzate a corredo di questo articolo sono solo a puro scopo illustrativo